

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ital Ambiente s.r.l. per l’impianto IPPC 5.3.a, 5.3.b e 5.5, sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano;
- b. che con D.D. n. 107 del 26/07/2018, l’autorizzazione di cui al punto precedente è stata volturata alla società Ambiente Italia s.r.l.;
- b. che la società Ambiente Italia s.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’impianto indicato al punto a., consegnata a mano in data 17/01/2020 e acquisita al prot. 111691 del 20/02/2020;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta in allegato all’istanza di modifica. Tale importo dovrà eventualmente essere integrato, ai sensi del D.M. n. 58 del 06/03/2017, a pena di decadenza del presente provvedimento.

RILEVATO che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce a:

- linee 4A – 4B: redistribuzione delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti;
- inserimento del codice CER 19.12.07, che sarà gestito nell’ambito dei quantitativi già autorizzati per le linee di cui al punto precedente;
- inserimento nel layout di un’ulteriore pressa, che sarà dedicata esclusivamente alla compattazione dei rifiuti prodotti, senza incremento di capacità dei rifiuti trattati.

CONSIDERATO

- a. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", ha trasmesso il proprio parere definitivo, riportante esito favorevole, acquisito agli atti con prot. n. 100171 del 17/02/2020;
- b. che la modifica autorizzata con il presente provvedimento, alla luce delle risultanze istruttorie e del succitato parere dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope", a firma del prof. Ing. Raffaele Cioffi è da ritenersi modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione anche ai sensi del D.D. n. 925 del 06/12/2016;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i., alla società Ital Ambiente s.r.l. per l'impianto IPPC 5.3.a, 5.3.b e 5.5, sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano e successivamente volturata alla società Ambiente Italia s.r.l., con D.D. n. 107 del 26/07/2018,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i., alla società Ital Ambiente s.r.l. per l'impianto IPPC 5.3.a, 5.3.b e 5.5, sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano e successivamente volturata alla società Ambiente Italia s.r.l., con D.D. n. 107 del 26/07/2018,

2. **di precisare** che la modifica di cui al punto precedente si riferisce a:

- linee 4A – 4B: redistribuzione delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti;
- inserimento del codice CER 19.12.07, che sarà gestito nell'ambito dei quantitativi già autorizzati per le linee di cui al punto precedente;
- inserimento nel layout di un'ulteriore pressa, che sarà dedicata esclusivamente alla compattazione dei rifiuti prodotti , senza incremento di capacità dei rifiuti trattati;

3. **di precisare** che Il rapporto tecnico, parte integrante e sostanziale del suddetto D.D. 65/2017 e s.m.i., s'intende integrato con la documentazione allegata al presente provvedimento. Resta fermo il Piano di Monitoraggio e controllo che, in virtù della presente modifica, non necessita di variazioni;

4. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i. e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, consegnata a mano in data 17/01/2020 e acquisita al prot. 111691 del 20/02/2020;

5. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i., come integrato dal presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;

6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituiti dall'A.I.A.;
8. **di prescrivere**, che, prima di dare esecuzione alla variazione autorizzata col presente provvedimento, dovrà essere inviata alla scrivente UOD copia dell'avvenuta trasmissione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, con apposito modello PIN ministeriale. Nel caso in cui la variazione autorizzata col presente provvedimento comporti un aggravio del rischio incendio, la società dovrà attenersi al rispetto di quanto prescritto dal DM 18/10/2019;
9. **di prescrivere** che la società, al completamento dell'adeguamento dell'impianto al presente provvedimento, ne dia comunicazione a questa UOD. Alla comunicazione dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che la modifica realizzata è conforme al progetto approvato e a tutte le prescrizioni. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato;
10. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;
11. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;
12. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;
13. **di notificare** il presente provvedimento alla Ambiente Italia s.r.l. con sede legale in Napoli – Via G. melisburgo, 4;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Acerra (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, All'ASL NA2 Nord, all'Ente Idrico Campano, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e al Consorzio ASI di Napoli;
15. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo